

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nel procedimento 164/86 *

I — Ambito normativo

1. La causa principale riguarda la concessione della franchigia doganale per un determinato apparecchio scientifico importato nella Comunità. Alla data dei fatti della presente causa, la base giuridica della franchigia per l'importazione di apparecchi scientifici era costituita dal regolamento n. 1798/75 del Consiglio, 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (GU L 184, pag. 1) modificato, con effetto dal 1° gennaio 1980, dal regolamento 1027/79, 8 maggio 1979 (GU L 134, pag. 1), nonché dal regolamento n. 3195/75 della Commissione, 2 dicembre 1975, che fissa le disposizioni di attuazione del suddetto regolamento (GU L 316, pag. 17), modificato dal regolamento 1324/76, 8 giugno 1976 (GU L 149, pag. 7), e sostituito in seguito dal regolamento n. 2784/79, 12 dicembre 1979 (GU L 138, pag. 32), che è entrato in vigore il 1° gennaio 1980.

2. Questi regolamenti mirano a garantire l'applicazione da parte della Comunità dell'accordo di Firenze, elaborato sotto gli auspici dell'Unesco, così come è stato completato dal protocollo di Nairobi, approvato da parte della CEE con la decisione n. 79/505 del Consiglio, 8 maggio 1979 (GU L 134, pag. 13).

3. Nel primo paragrafo del preambolo del regolamento n. 1798/75, sopramenzionato si dichiara che, « allo scopo di facilitare sia la libera circolazione delle idee che l'esercizio di attività culturali, nonché la ricerca scientifica nell'ambito della Comunità, oc-

corre, nella misura del possibile, ammettere in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune gli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (...) ».

Il beneficio della franchigia è ammesso solo alla condizione di cui all'art. 3, n. 1, sub. b), del regolamento n. 1798/75, cioè che

« strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente non sono fabbricati nella Comunità ».

Prima dell'entrata in vigore, in data 1° gennaio 1980, del regolamento n. 1027/79, sopramenzionato, il valore scientifico equivalente veniva valutato, a norma dell'art. 3, n. 3, secondo trattino, del regolamento n. 1798/75:

« confrontando le caratteristiche e le specificazioni proprie dello strumento o apparecchio, formante oggetto della richiesta di franchigia (...), con quelle del corrispondente strumento o apparecchio fabbricato nella Comunità, al fine di determinare se quest'ultimo può essere utilizzato per gli stessi scopi scientifici cui è destinato lo strumento o apparecchio formante oggetto della richiesta di franchigia e con risultati paragonabili a quelli che si potrebbero ottenere da quest'ultimo ».

Ai sensi dell'art. 3, n. 3, terzo trattino, del regolamento n. 1798/75, uno strumento o apparecchio scientifico è considerato come fabbricato nella Comunità quando il suo termine di consegna, valutato al momento dell'ordinazione, tenuto conto degli usi commerciali nel settore di produzione in questione, non è sensibilmente superiore al termine di consegna dello strumento o ap-

* Lingua processuale: il tedesco.

parecchio formante oggetto della richiesta di franchigia o quando non lo supera in una misura tale che la destinazione o l'impiego inizialmente previsto per lo strumento o apparecchio ne siano sensibilmente colpiti.

4. Per ottenere l'ammissione in franchigia in base a quanto disposto dall'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1798/75, l'istituto o organismo destinatario deve, a norma dell'art. 3 del regolamento n. 3195/75, presentare all'autorità competente una domanda contenente, fra l'altro, le seguenti indicazioni:

« a) designazione commerciale (dello strumento o apparecchio considerato),

(...)

c) destinazione che sarà data allo strumento o apparecchio e utilizzazione che ne sarà fatta,

(...)

e) termine di consegna previsto,

f) data dell'ordinazione, se lo strumento o apparecchio è già stato ordinato,

g) nome o ragione sociale e indirizzo della o delle ditte comunitarie presso le quali sono state avviate pratiche per la fornitura di uno strumento o apparecchio di valore scientifico equivalente a quello per il quale viene richiesta la franchigia, nonché il risultato delle suddette pratiche ed eventualmente i motivi per i quali uno strumento o apparecchio disponibile nella Comunità non sarebbe adatto alle ricerche particolari da intraprendere.

A corredo della domanda dev'essere allegata una documentazione che fornisca ogni informazione utile sulle caratteristiche e specificazioni tecniche dello strumento o apparecchio ».

In base all'art. 4, n. 1, del regolamento n. 3195/75, sopramenzionato (e dell'art. 7 del regolamento n. 2784/79, sopramenzionato, che è formulato identicamente su tale punto), l'autorità nazionale competente delibera direttamente sulla domanda in tutti i casi in cui gli elementi di informazione dei quali essa dispone, se del caso previa consultazione degli ambienti economici interessati, le consentano di decidere se esistono o meno strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente, attualmente fabbricati nella Comunità. Altrimenti, la domanda di franchigia viene trasmessa alla Commissione, che chiede il parere degli Stati membri e, in caso di parere negativo, sottopone la questione ad un gruppo di esperti. Qualora dall'esame al quale procede la Commissione risulti che apparecchi equivalenti sono fabbricati nella Comunità, la Commissione adotta una decisione che stabilisce che non sono soddisfatte le condizioni per l'ammissione in franchigia dell'apparecchio considerato. In caso contrario, essa adotta una decisione che stabilisce che dette condizioni sono soddisfatte. La decisione della Commissione viene notificata a tutti gli Stati membri entro un termine di due settimane.

II — Gli antefatti ed il procedimento dinanzi al giudice nazionale

1. Nel dicembre 1979 la ricorrente nella causa principale, l'università di Bielefeld (per il seguito, la « ricorrente »), importava nella Repubblica federale di Germania un sistema a raggi laser, originario degli Stati Uniti d'America. È pacifico che si trattava di un apparecchio scientifico, necessario per la realizzazione di un determinato progetto di ricerca.

Nella dichiarazione relativa agli strumenti e apparecchi scientifici, allegata alla dichiarazione doganale, la ricorrente denominava l'apparecchio importato « YAG-Laser », modello « Quanta-Ray DCR-1A », e descriveva il progetto di ricerca nel modo seguente: « processi di eccitazione atomici in campi

fotonici intensi », nell'ambito dei quali viene studiata la diffusione elettrofotonica simultanea in atomi liberi.

A proposito del valore scientifico dell'apparecchio, la ricorrente menzionava le seguenti caratteristiche:

Trattasi di un sistema a raggi laser Nd: YAG ad emissione stimolata e munito di risonatore instabile, il quale, con un'ampiezza di pulsazione di 8 ns e una frequenza di ripetizione di 15 Hz, eroga una potenza media di 24 W a 1 060 nm, 6,6 W a 532 nm, 3,6 W a 355 nm e 1,5 W a 265 nm. La potenza di cresta raggiunge 200 MW (= 1 060 nm), 55 MW (= 532 nm), 30 MW (= 355 nm) e 12 MW (= 265 nm). L'apparecchio deve funzionare in sincronia ed essere compatibile con il laser Nd-YAG a colorante di cui la ricorrente già dispone e che viene impiegato per il rilevamento delle sostanze derivate.

Inoltre la ricorrente affermava che le potenze medie e le potenze di cresta del laser della ditta Quanta-Ray non potevano essere erogate dagli apparecchi comparabili offerti nell'ambito della CEE dalle ditte J. K. Lasers e Quantel.

Infine, la ricorrente indicava di aver ordinato l'apparecchio il 7 giugno 1979.

2. Il convenuto nella causa principale, cioè l'Ufficio doganale competente, lo Hauptzollamt di Gießen (per il seguito, « convenuto »), in conformità alla dichiarazione della ricorrente, con provvedimento provvisorio 31 marzo 1980, fissava l'importo dei tributi a 0 DM per i dazi e a 13 244,86 DM per l'imposta sull'entrata all'importazione. Tuttavia, esso chiedeva contestualmente il controllo della franchigia dei dazi del sistema laser da parte dello Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt (istituto di controllo e di insegnamento di tecnica doganale) il quale, a sua volta, proponeva al ministro federale delle finanze di avviare un procedimento ex art. 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79. In esito al procedimento promosso dalla Repubblica federale di Ger-

mania, la Commissione stabiliva, con decisione 13 aprile 1982, che l'importazione dell'apparecchio « Quanta-Ray Nd: YAG Laboratory Laser System, model DCR-1A » non poteva avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune (GU L 131, pag. 27).

Da tale decisione risulta che essa è stata adottata, in particolare, in considerazione del regolamento n. 1798/75 (modificato dal regolamento n. 1027/79) e n. 2784/79. Per il resto, il preambolo della decisione è formulato come segue:

« (...)

considerando che (...) un gruppo di esperti, composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 22 marzo 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un laser; che le sue caratteristiche tecniche obiettive quali la potenza media e di cresta, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che del resto gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso dev'essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando, tuttavia, che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possono essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità; che tale è il caso in particolare dell'apparecchio "YG 482", costruito dalla ditta Quantel, (...) Francia, e dell'apparecchio "HY series", costruito dalla ditta J. K. Lasers Ltd, (...) Regno Unito ».

3. Per il seguito, il convenuto, con avviso di accertamento 27 maggio 1982, riscuoteva tributi per l'ammontare complessivo di 12 664,10 DM (11 207,18 DM di dazi e 1 456,92 DM di imposta sull'entrata all'importazione).

4. Dopo aver proposto infruttuosamente opposizione, la ricorrente ha presentato un ricorso, che ha dato origine alla causa principale, dinanzi al Hessisches Finanzgericht, sostenendo in sostanza che la decisione della Commissione è infondata; infatti, né l'apparecchio « YG 482 » della ditta Quantel, né l'apparecchio « HY series » della ditta J. K. Lasers Ltd presi in considerazione nell'ambito del procedimento di controllo, equivalgono all'apparecchio importato. Quest'ultimo infatti, diversamente da quanto ritiene la Commissione, non è l'apparecchio « DCR-1A » della ditta Quanta-Ray, ma un modello speciale, molto più potente. Ora, la potenza di questo apparecchio è di gran lunga superiore a quella degli apparecchi « YG 482 » o « HY series ». Poiché questi valori di cresta sono necessari al programma di ricerca, gli apparecchi delle ditte Quantel o J. K. Lasers non sono pertanto adatti alla realizzazione del programma della ricorrente. Quest'ultima, prima di acquistare il sistema laser nel dicembre 1979, ha esaminato gli apparecchi delle ditte Quantel e J. K. Lasers sulla scorta dei dati comunicatili relativamente alle loro prestazioni ed è giunta alla conclusione che detti apparecchi non potevano erogare la potenza di cui essa abbisognava. A torto quindi la Commissione ha affermato nella decisione impugnata che nel dicembre 1979 era disponibile un sistema laser analogo. La ricorrente mette in dubbio che, nell'adottare tale decisione, la Commissione abbia tenuto nel debito conto le esigenze della ricerca in progetto. Essa critica il fatto che dalla decisione non risulti che, al momento in cui venne ordinato il sistema a raggi laser importato non erano fabbricati nella Comunità sistemi equivalenti.

Il convenuto si richiama alla decisione della Commissione. Esso sostiene che il sistema a raggi laser controverso ha costituito oggetto della decisione suddetta, la quale è rivolta a tutti gli Stati membri ed è per esso vincolante.

5. Il Finanzgericht ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

« Se la decisione 82/288/CEE della Commissione, 13 aprile 1982, (GU L 131, pag. 27), relativa all'apparecchio "Quanta-Ray Nd: YAG Laboratory Laser system, model DCR-1A", sia invalida in quanto apparecchi dello stesso genere erano effettivamente prodotti nella Comunità, come dichiara la Commissione, ma erano inferiori per le loro prestazioni, in particolare con riguardo all'impiego previsto, all'apparecchio modello DCR-1AA 1320 ».

6. Nell'ordinanza di rinvio, il Finanzgericht osserva che nella fattispecie, i documenti prodotti dalla ricorrente contengono indizi secondo cui, al momento dell'ordinazione o dell'importazione dell'apparecchio di cui trattasi, non venivano prodotti nella Comunità apparecchi di valore equivalente. Questo assunto è comunque fondato qualora la nozione di valore equivalente venga interpretata restrittivamente nel senso che l'equivalenza non sussiste se le prestazioni che il singolo utente si aspetta dall'apparecchio importato, tenuto conto dello scopo scientifico perseguito, sono superiori a quelle degli apparecchi fabbricati nella Comunità.

7. In conformità dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. P. Kalbe, in qualità di agente, ha presentato osservazioni scritte.

8. Con decisione 17 dicembre 1986, la Corte ha deciso di rimettere la causa dinanzi alla seconda sezione.

9. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte, seconda sezione, ha deciso di passare alla fase orale

dopo aver posto alla ricorrente ed alla Commissione taluni quesiti che sono riportati al punto IV, qui di seguito.

III — Osservazioni scritte

In via preliminare, la *Commissione* fa notare che essa ha respinto la domanda di ammissione in franchigia con la decisione controversa dopo essere pervenuta alla conclusione che, al momento dell'ordinativo, le ditte Quantel e J. K. Lasers fabbricavano apparecchi laser di valore scientifico equivalente a quello dell'apparecchio importato.

A tal riguardo, la Commissione fa presente che la questione dell'equivalenza scientifica degli apparecchi controversi ha già costituito oggetto di un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte (sentenza 27 marzo 1985, Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, causa 4/84, Racc. 1985, pag. 991). In detta causa, come nella fattispecie, l'apparecchio importato è stato adattato specificamente ai programmi di ricerca dell'utilizzatore. Le versioni tipo di apparecchi comunitari non fornivano quelle prestazioni che erano rilevanti per l'utilizzatore. Per tale motivo la Commissione ha tenuto conto del fatto che gli apparecchi europei avrebbero potuto anche essere adattati alle esigenze dell'utilizzatore.

Nella sentenza sopramenzionata, la Corte ha ritenuto erroneo comparare l'apparecchio importato con versioni ipoteticamente più elaborate degli apparecchi comunitari. Secondo la Commissione, questa conclusione non può essere applicata puramente e semplicemente alla fattispecie. Infatti, all'origine, le ditte Quanta-Ray, Quantel e J. K. Lasers fabbricavano apparecchi laser che fornivano prestazioni comparabili nella loro versione normale, potevano essere conside-

rati scientificamente equivalenti e potevano, in via di principio, essere presi in considerazione per i programmi di ricerca della ricorrente. Poiché nessuno di questi apparecchi, nella loro versione esistente, corrispondeva pienamente alle esigenze della ricorrente, quest'ultima, senza esaminare altre possibilità, ha optato per la società Quanta-Ray, poiché gli apparecchi di quest'ultima funzionavano in sincronia ed erano compatibili con il sistema laser della stessa marca di cui la ricorrente già disponeva. I fabbricanti comunitari sono stati quindi eliminati a priori e sistematicamente e non potevano beneficiare della presa in considerazione che il regolamento n. 1798/75 intende loro garantire poiché, fin dall'inizio, l'utilizzatore non ha tenuto conto di essi nella sua scelta.

La Commissione ritiene che, in una tale situazione, bisogna verificare se non solo l'apparecchio straniero, ma anche gli apparecchi comunitari esistenti al momento dell'ordinativo avrebbero potuto essere adattati, entro termini appropriati, alle necessità specifiche dell'utilizzatore. In tal modo si ottempererebbe a quanto disposto dal regolamento n. 1798/75, e la parità di trattamento che esso mira a realizzare verrebbe salvaguardata senza che ne soffrano gli interessi dell'utilizzatore. Quest'ultimo resterebbe comunque libero di definire il suo programma di ricerca, le sue esigenze, nonché di optare per il produttore e l'apparecchio di sua scelta. L'aiuto finanziario della Comunità gli verrebbe rifiutato solo allorché apparecchi europei comparabili al modello tipo straniero avrebbero potuto essere ugualmente adattati e modificati per le sue necessità.

La Commissione conclude che la decisione 82/288 è basata su queste considerazioni e sulla constatazione che le versioni disponibili degli apparecchi laser comunitari di cui trattasi erano scientificamente equivalenti all'apparecchio tipo della ditta Quanta-Ray e

avrebbero potuto essere adattati alle necessità della ricorrente entro un termine adeguato. La Commissione non vede in tale procedimento alcun errore di diritto tale da ledere la validità della sua decisione.

IV — Quesiti posti dalla Corte

La Corte ha posto alla ricorrente i seguenti quesiti:

« 1) Dal fascicolo risulta che l'apparecchio importato, ordinato dalla ricorrente nel giugno 1979 presso la ditta Quanta-Ray negli Stati Uniti, è il modello "DCR-1AA 1320". La ricorrente è invitata a chiarire perché, nella sua domanda di importazione in franchigia del 21 dicembre 1979 ha indicato che si trattava di un modello "DCR-1A".

2) Se la ricorrente sia in grado di chiarire, nei termini meno tecnici possibili, in che cosa si differenziano le specificazioni dei due modelli della Quanta-Ray, cioè il "DCR-1A" e il "DCR-1AA 1320". Se tali differenze siano rilevanti in relazione al programma di ricerca indicato nella domanda di importazione in franchigia.

3) Se il "DCR-1AA 1320" sia un modello tipo o piuttosto un modello appositamente adeguato alle necessità specifiche di questo programma di ricerca.

4) Nel caso in cui il modello "DCR-1AA 1320" sia stato specificamente adeguato a detto programma di ricerca, se la ricorrente, prima di inoltrare l'ordinativo alla ditta Quanta-Ray, si sia informata, presso l'industria comunitaria, in particolare presso le ditte Quantel e J. K. Lasers, circa la possibilità di adeguare gli apparecchi prodotti all'epoca da tale industria alle necessità specifiche della ricorrente. In caso afferma-

tivo, la ricorrente è invitata a presentare i documenti, se ve ne sono, relativi a tale indagine.

5) Nella sua domanda di importazione in franchigia, la ricorrente ha indicato che l'apparecchio " deve funzionare in sincronia ed essere compatibile con il laser Nd-YAG a colorante già esistente e che viene impiegato per il rilevamento delle sostanze derivate ". La ricorrente è invitata a precisare se si tratti di una condizione necessaria per il programma di ricerca e se, in tal caso, apparecchi di fabbricazione comunitaria soddisfino tale condizione o possano essere adeguati a quest'ultima. Se il laser già esistente sia stato importato in franchigia ».

La Corte ha posto poi alla Commissione i seguenti quesiti:

« 1) Se, a suo tempo, il gruppo di esperti e la Commissione fossero coscienti del fatto che l'apparecchio importato fosse specificamente adattato al programma di ricerca di cui trattasi o costituisse comunque un'esecuzione speciale, come sembra risultare dalla lettera 19 agosto 1981 dell'università di Bielefeld allo Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt e dalla relazione 11 settembre 1981 di tale istituto.

2) In caso affermativo, se gli esperti o la Commissione si siano informati circa la possibilità, per l'industria comunitaria, di adeguare i suoi prodotti a detto programma in un termine di consegna conforme al regolamento n. 1798/75.

3) Nel caso di risposta affermativa al secondo quesito, la Commissione è invitata a presentare i documenti relativi a tale indagine ed a chiarire perché la motivazione della decisione non con-

tenga alcuna indicazione a tal riguardo, ma sembra essere basata su un confronto tra i modelli tipo degli apparecchi di cui trattasi ».

La ricorrente ha fornito le seguenti risposte ai quesiti posti dalla Corte:

- « 1) Quando ha presentato la sua domanda, la ricorrente non aveva la denominazione esatta degli apparecchi, ma solo le specificazioni.
- 2) L'apparecchio "DCR-1AA 1320" è da due a tre volte più potente del modello di base "DCR-1 A".
- 3) Il modello "DCR-1AA 1320" è appositamente adattato alle necessità specifiche del programma di ricerca.
- 4) La ricorrente ha avuto dei colloqui con le ditte Quantel e JK Lasers prima di inoltrare l'ordinativo alla ditta Quanta-Ray, ma non è in grado di fornire alcun documento su tali colloqui.
- 5) Il laser esistente è stato importato in franchigia e la compatibilità con quest'ultimo dell'apparecchio importato è necessaria affinché esso possa essere utilizzato anche per altri programmi di ricerca. Un adattamento degli apparecchi fabbricati nella Comunità è forse possibile, ma verosimilmente al prezzo di una perdita di potenza ».

La Commissione ha risposto che:

- « 1) Il comitato delle franchigie doganali ha basato i suoi lavori sulle indicazioni

della ricorrente, secondo cui l'apparecchio "DCR-1AA 1320" » doveva essere compatibile con gli apparecchi della ditta Quanta-Ray già utilizzati nel progetto di ricerca e sui documenti presentati dall'amministrazione tedesca, i quali dimostrano che l'apparecchio importato era una versione speciale del sistema DCR-1A identificato con la sigla "Serial n. DCR-1AA 1320". Nel resoconto del comitato, presentato dalla Commissione, non vi è alcun riferimento al carattere speciale dell'apparecchio.

- 2) Le ditte Quantel e J. K. Lasers, in risposta ad un quesito della Commissione, hanno affermato che le prestazioni richieste possono essere ottenute mediante apparecchi prodotti da queste ditte o eventualmente adattati a loro cura. Le osservazioni delle ditte, presentate dalla Commissione, portano la data del 6 e del 27 gennaio 1982.
- 3) La motivazione concisa della decisione di cui trattasi si spiega con una tecnica redazionale della Commissione usata all'epoca, basata sul fatto che la decisione non è indirizzata direttamente agli importatori, ma all'amministrazione doganale competente che ha già perfettamente conoscenza dei lavori del comitato nonché della motivazione della decisione. »

O. Due
giudice relatore